

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 COMMA 11 DELLA L.P. 29.12.2016, N. 19 E ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 E SS.MM.. RICONIZIONE AL 31.12.2019.
-----------------	---

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di dicembre, alle ore 18.00, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale con le modalità stabilite con Decreto sindacale n. 5 del 26 marzo 2020 di abilitazione per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza.

All'appello nominale sono presenti in collegamento i signori:

BUTTERINI GIORGIO
SPADA ROBERTO
ZULBERTI ALESSANDRA
FACCINI MICHELE
VICARI GIANNI
SALVADORI MARISTELLA
POLETTI SILVIA
ROSA GIANLUCA
POLETTI ELEONORA
BIANCHINI NICOLA
BORDIGA RAFFAELE
MAZZOCCHI CORRADO
BERTI DANIELA

Assenti giustificati: POLETTI MICHELE, RADOANI CLAUDIO

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba, presente presso la sede Municipale e collegato in videoconferenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, collegato in videoconferenza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 COMMA 11 DELLA L.P. 29.12.2016, N. 19 E ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 E SS.MM.. RICONOSCIMENTO AL 31.12.2019.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L. P. 29.12.2016, n. 19.

Dato atto che ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010, n. 27 – come modificato dall'articolo 7 della L. P. n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del citato D. Lgs. n. 175/2016, ed inoltre sono tenuti alla riconoscizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrono le circostanze previste dalla normativa citata, un programma di razionalizzazione.

Preso atto che il Comune di Borgo Chiese, ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. è, in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3).

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale di competenza ove siano rispettate le previsioni di cui al T.U.S.P. e che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Dato atto che l'attività di monitoraggio delle partecipazioni detenute dal Comune di Borgo Chiese è sempre stata costante nel tempo come risulta dalla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28.09.2017, dalla revisione periodica delle partecipazioni societarie in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 11, della L. P. n. 19/2016 e in analogia a quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, alla ricognizione ordinaria relativa al 31.12.2017, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27.12.2018, con cui si determinava tra l'altro:

- *Geas s.p.a. si è trasformata nel 2018 in una società "in house providing" e sono attualmente in corso trattative per giungere ad una razionalizzazione mediante fusione o altra forma di accorpamento con la società in house E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.; inoltre, nel Ddl bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, attualmente in discussione in Parlamento, è prevista una modifica del D.lgs. 175/2016 che, se definitivamente approvata, consentirebbe all'Amministrazione di non alienare la partecipazione in quanto la società di che trattasi non presenta perdite di esercizio; a fronte della decisione di alienare la partecipazione comunale in detta società assunta dall'Amministrazione nel 2017, in occasione della revisione straordinaria ex art. 24 del D.lgs. 175/2016 e s.m., ciò che oggi si propone è il mantenimento della quota di partecipazione, rimandando a successiva valutazione l'adozione di eventuali misure di razionalizzazione;*

- *la società Tregas s.r.l. ha variato il proprio oggetto sociale trasformandosi con atto di data 11.01.2018 in holding; sono così venute meno le ragioni che portarono l'Amministrazione comunale, in occasione della predetta revisione straordinaria, a disporre l'alienazione della partecipazione in tale società.*

Dato atto che ai sensi del citato art. 7, comma 11 della L. P. n. 19/2016 per la ricognizione ordinaria relativa al 31.12.2018 si è reso necessario individuare le partecipazioni soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione e che le stesse sono state individuate perseguiendo, al contempo, la migliore efficienza e razionalità, adeguata agli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Osservato che dalla ricognizione delle partecipazioni societarie dirette situazione al 31.12.2018, emergeva che, non avendo portato a compimento l'ipotizzata fusione o altra forma di accorpamento tra le società GEAS S.p.A. ed Esco BIM e Comuni del Chiese S.p.A., permaneva la sovrapposizione dell'oggetto sociale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.12.2019, si stabiliva:

"1. Di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D. Lgs. del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. con la ricognizione e l'aggiornamento delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Borgo Chiese alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come risultante da allegato "A" alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di disporre, sulla base delle risultanze della ricognizione, l'alienazione della società

Giudicarie Energia Acqua Servizi in sigla “GEAS S.P.A.” entro un anno dall’esecutività del presente provvedimento.”

Preso atto di quanto disposto a seguito della revisione ordinaria al 31.12.2018 approvata con la sopra citata deliberazione n.40 del 30/12/2019 in merito all’alienazione, entro un anno dall’adozione del provvedimento, dell’intera partecipazione azionaria e che con apposito avviso pubblico prot. n. 6388 del 12/10/2020 il Comune ha provveduto alla messa in vendita della propria quota azionaria detenuta in GEAS SpA.

Rilevato che per effetto dell’art. 7 comma 11 della L. P. n. 19/2016 alla razionalizzazione periodica di cui al citato art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005, si procede a partire dal 2018 con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Vista la deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della Sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti concernente *“Linee d’indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di cognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016”* e relativi allegati.

Richiamati i provvedimenti del M.E.F. ed in particolare gli indirizzi in merito a revisione e censimento delle partecipazioni del 21.11.2019.

Tenuto conto che l’art. 18, comma 3 bis 1 della L. P. 10.02.2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall’art. 24 comma 4 della L. P. n. 27/2010 cit. – ai sensi del quale con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, si deve provvedere alla cognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed adottare un programma di razionalizzazione in presenza dei presupposti di cui al citato comma e per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all’articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. n. 27 del 27.12.2010;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad € 250.000,00 o in un’idonea misura alternativa di pari valore, computata sull’attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell’attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell’ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all’articolo 24, comma 1, della L. P. n. 27/2010.

Richiamate le Circolari in materia emanate dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 12.11.2019, 05.12.2019, e in data 03.11.2020 e 06.11.2020, in cui si sottolinea che in Provincia di Trento, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1° febbraio 2005, n. 1, la revisione adottata dagli Enti Locali in materia societaria ha valore triennale a differenza di quanto previsto a livello nazionale, e quindi la revisione per l’anno 2020 ha carattere facoltativo.

Dato atto che in conformità alle disposizioni normative citate, alla Circolare del Consorzio dei Comuni e al modello di rilevazione trasmesso, il Comune di Borgo Chiese ha acquisito i dati delle proprie società partecipate al 31.12.2019 utilizzando i modelli messi a disposizione dal MEF e dalla Corte dei Conti.

Ritenuto opportuno, alla luce dei dati raccolti, adottare il presente provvedimento di revisione per permettere di dar conto al Consiglio comunale della situazione aggiornata

sulle partecipazioni societarie, attestando quindi anche il costante monitoraggio che viene effettuato sulle stesse nonché esplicitando le motivazioni per le azioni scelte.

Considerato che le disposizioni normative vigenti devono essere applicate avuto riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, ad individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione perseguito, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Osservato che dall'esito della ricognizione effettuata scaturisce l'allegato A) al presente provvedimento, composto dalle schede debitamente compilate, di cui al modello emanato dalla Corte dei Conti, adatto alla peculiarità delle disposizioni normative provinciali e dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta.

Udita la relazione e richiamati:

- i decreti sindacali n. 1/2015 dd. 31.03.2015, prot. n. 847-11 dd. 31.03.2015 e n. 1/2015 dd. 31.03.2015, con cui venivano approvati nell'ordine i piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (POR) del Comune di Brione, del Comune di Cimego e del Comune di Condino, trasmessi quindi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di Trento e pubblicati nel sito istituzionale di ciascuna delle tre amministrazioni;
- la L.R. 24.07.2015, n. 9 con cui veniva disposta l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 21.10.1963, n. 29 e s.m., a decorrere dal 1° gennaio 2016, del Comune di Borgo Chiese mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino, l'estinzione dei Comuni oggetto della fusione e la conseguente decadenza dalle rispettive funzioni di sindaci, giunte e consigli, con cessazione dei loro componenti dalle rispettive cariche; ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9/2015, il Comune di Borgo Chiese subentrò nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei tre Comuni di origine;
- la Relazione dd. 13.12.2016 prot. n. 8438 di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014, n. 190 inviata in data 14.12.2016 con prot. n. 8465 alla territorialmente competente sezione della Corte dei conti sui risultati conseguiti a seguito dell'adozione dei Piani Operativi di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie degli anzidetti Comuni di Brione, di Cimego e di Condino;
- deliberazione n. 34 del 28.09.2017 con cui il Consiglio comunale approvava la revisione straordinaria delle partecipazioni come da art. 24 D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017 di ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle partecipazioni da alienare;
- deliberazione n. 42 del 27.12.2018 di "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2017 ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm."
- deliberazione n. 40 del 30.12.2019 avente ad oggetto" Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.: Ricognizione ed aggiornamento delle partecipazioni possedute al 31.12.2018 ed atti connessi.".

Sentiti gli interventi in merito.

Ritenuto di dichiarare, in considerazione di provvedere agli adempimenti conseguenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Tenuto conto del parere favorevole espresso con verbale n. 12/2020 del 24.12.2020, acquisito al prot. n. 8290 del 28.12.2020, dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 53, comma 2 della L.P. 09.12.2015, n. 18, come consigliato dall'ANCI e dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 3/2018 della sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna).

Visti la L.P. 9.12.2015, n. 18 e il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm..

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, il parere sulla regolarità tecnica del responsabile del servizio segreteria, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere sulla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il regolamento di contabilità

Visto il vigente Statuto comunale;

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 12 (dodici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 01 (uno, consigliere comunale Poletti Eleonora nello specifico in merito alla società GEAS S.p.A.), su n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa.
2. Di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Borgo Chiese alla data del 31 dicembre 2019 come risultante da allegato "A" alla presente deliberazione.
3. Di disporre:
 - che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25.01.2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, decreto correttivo;
 - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, TU 2016 e dall'art. 21, decreto correttivo.
5. Di demandare ai competenti uffici comunali l'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento.
6. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 13 (tredici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba